

padrone di una di esse con tre altre si staccò per andar in corso contro i genovesi ghibellini, e venne poi ucciso in uno scontro colla flotta veneta del Golfo. Da tutto ciò e da altre ragioni apparisce non poter essere il re responsabile del lamentato danno. Se lo si tenesse tale, egli pure avrebbe alla sua volta a chieder ragione a Venezia e a Firenze dei danni recati a' sudditi suoi dagli stipendiari di quelle passati ai servigi dei Visconti di Milano. Il re raccomandò sempre a quelli di Monaco di non molestare i veneziani, e così fu fino a che sette galee di quella città che si recavano verso Romania e Soria non furono perseguitate dalla flotta veneta del Golfo e costrette a battaglia. Circa la nave veneziana presa nelle acque di Trani, il re dice che autori di tal fatto erano pirati di mestiere, alcuni dei quali trovansi già carcerati a Napoli, ed il loro bottino sequestrato in quel porto. Per le navi venete catturate in Lecce, dimostra non poterne essere responsabile, non essendovi porto in quel luogo ma soltanto spiaggia che non si può difendere. Avverte poi che Venezia colle sue flotte del Golfo impedisce alle navi regie d'incrociare nell'Adriatico a sicurezza dei naviganti. Del resto, non può nè potè guarentir mai alcuno da pirati, e le regie patenti addotte dall'oratore sono lettere graziose di pura forma. Fece sempre quanto stava in lui per impedire che i veneziani fossero danneggiati. Prova che non è tenuto al chiesto indennizzo. Sia contenta Venezia ch'ei non pensi a chieder ragione dei danni dati ai di lui sudditi dalle navi venete della guardia; egli ne farà tenere all'oratore un inventario, e il comune di Venezia vedrà se vuole risarcirli (1).

(1) Riuscì impossibile lo stabilire la data di questo e del precedente atto, non trovandosi nei Misti del Senato cenno della missione del Gradenigo. Alla questione per risarcimento delle due galee si riferiscono molti atti dei predetti libri del Senato, dal 1335 al 1343; e a c. 45 t.^o del vol. XVIII si commette ad ambasciatori inviati al re una esposizione analoga al n. 466, in data 11 Luglio 1339.

468. — s. d., (1339 [*]). — c. 176 (182). — Alberto e Mastino della Scala agli oratori veneziani. Scriveranno ai rettori di Parma che desistano dall'esigere da Rolando de' Rossi e dai suoi le gravezze imposte prima della guerra. Udirono con dispiacere le lagnanze loro fatte in proposito. Ordineranno agli stessi rettori di lasciar liberi gli uomini delle ville di Montepalera, Neviano, Gaiano, Sivizzano, Bardone, Caselle, Fornovo e Palmia nel parmigiano, carcerati per debiti di dazi e gabelle. Simil cosa ingiungeranno ai magistrati di Vicenza per gli abitanti delle ville comprese nella pace. Le persone date in nota dai Rossi (giusta il trattato di pace) come loro aderenti, non possono farsi responsabili di danni da essi dati prima della pace. I medesimi aderenti saranno trattati nel parmigiano come i sudditi degli Scaligeri, purché paghino soliti dazi e le imposte come in addietro e come tutti gli altri.

[*] Il 3 Luglio 1339 fu decretata dal Senato l'elezione d'ambasciatori agli Scaligeri *pro querelis illorum de Rubis et vicentinorum* ecc. (Misti, XVIII, 44).

469. — (1340), Gennaio 17. — c. 150 (156) t.^o — Annotazione come al n. 463 per Mego speciale figlio del fu Ferico notaio da Firenze.